

PRODUZIONE RIFIUTI PER FASE DI LAVORAZIONE NEL COMPARTO GALVANICHE

FASE DI LAVORAZIONE	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CODICE C.E.R.
DETERSIONE PRELIMINARE	ALTRE EMULSIONI	13.05.05
DECAPAGGIO	SOLUZIONI ACIDE DI DECAPPAGGIO	11.01.05
SGRASSAGGIO CON SOLVENTI ORGANICI / CLORURATI	ALTRI SOLVENTI OLOGENATI E MISCELE DI SOLVENTI	14.01.02
SGRASSAGGIO CON DETERGENTI BASE ACQUA	ALCALI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	11.01.07
	ALTRE EMULSIONI	13.05.07
NEUTRALIZZAZIONE RISCIACQUATURA ESSICCAZIONE	ALCALI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	11.01.02
FOSFATAZIONE	FANGHI DI FOSFATAZIONE	11.01.08
RAMATURA (BAGNI)	RIFIUTI NON CONTENENTI CROMO E CIANURI	11.01.04
	SOLUZIONI ALCALINE DA CIANURI CONTENENTI METALLI PESANTI TRANNE CROMO	11.01.01

FASE DI LAVORAZIONE	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CODICE C.E.R.
NICHELATURA (BAGNI)	RIFIUTI NON CONTENENTI CROMO E CIANURI	11.01.04
CROMATURA (BAGNI)	RIFIUTI CONTENENTI CROMO NON CIANURI	11.01.03
ZINCATURA (BAGNI)	RIFIUTI NON CONTENENTI CROMO E CIANURI	11.01.04
CADMIATURA (BAGNI)	SOLUZIONI ALCALINE DA CIANURI CONTENENTI METALLI PESANTI TRANNE CROMO	11.01.01
STAGNATURA (BAGNI)	RIFIUTI NON CONTENENTI CROMO E CIANURI	11.01.04
PIOMBATURA (BAGNI)	RIFIUTI NON CONTENENTI CROMO E CIANURI	11.01.04
ARGENTATURA (BAGNI)	SOLUZIONI ALCALINE DA CIANURI CONTENENTI METALLI PESANTI TRANNE CROMO	11.01.01

FASE DI LAVORAZIONE	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CODICE C.E.R.
DORATURA (BAGNI)	SOLUZIONI ALCALINE DA CIANURI CONTENENTI METALLI PESANTI TRANNE CROMO	11.01.01
OSSIDAZIONE ANODICA ALLUMINIO (BAGNI)	RIFIUTI CONTENENTI CROMO NON CIANURI	11.01.03
PULIZIA SPAZZOLE BARILATURA ELETTROPULITURA	RIFIUTI NON CONTENENTI CROMO E CIANURI	11.01.04
ESSICCAZIONE - AD ARIA CALDA - A PIASTRE - CON SEGATURA	RIFIUTI NON CONTENENTI CROMO E CIANURI	11.01.04

CODICI C.E.R. Previsti per l'attività di galvanica

(Allegati "A" e "D" al D.L.vo n. 22 del 15.02.1997)

110000 "RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA"

110100		RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO: PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	P	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
110102	P	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
110103	P	Rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110104		Rifiuti non contenenti cromo e cianuri
110105	P	Soluzioni acide di decapaggio
110106	P	Acidi non specificati altrimenti
110107	P	Alcali non specificati altrimenti
110108	P	Fanghi di fosfatazione

110200		RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110201		Rifiuti da processi idrometallurgici del rame
110202	P	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110203		Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110204		Fanghi non specificati altrimenti

110300		RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	P	Rifiuti contenenti cianuri
110302	P	Altri rifiuti

110400		ALTRI RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
110401		Altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

130000**OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)**

130300		OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ED ALTRI LIQUIDI
130301	P	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
130302	P	Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
130303	P	Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
130304	P	Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
130305	P	Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

130500		PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	P	Solidi di separazione olio/acqua
130502	P	Fanghi di separazione olio/acqua
130505	P	Altre emulsioni

140000**RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI**

140100		RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE
140101	P	Clorofluorocarburi (CFC)
140102	P	Altri solventi alogenati e miscele solventi
140103	P	Altri solventi e miscele solventi
140104	P	Miscele acquose contenenti solventi alogenati
140105	P	Miscele acquose non contenenti solventi alogenati
140106	P	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140107	P	Fanghi o rifiuti non contenenti solventi alogenati

150000**IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

150100		IMBALLAGGI
150101		Carta e cartone
150102		Imballaggi in plastica
150103		Imballaggi in legno
150104		Imballaggi in metallo
150105		Imballaggi compositi
150106		Imballaggi in più materiali

150200		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI
150201		Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

6. INQUINAMENTO ACUSTICO

6.1. Premessa

Usualmente il termine di “rumore” viene impiegato per indicare un suono molto intenso o comunque indesiderato che, se persistente, può in alcuni casi provocare lesioni fisiche.

In generale, i processi di lavorazione legati ad attività di galvanotecnica danno origine a rumori molesti non particolarmente significativi.

Tuttavia, possibili fonti di inquinamento acustico si possono originare nei seguenti casi:

- dagli impianti tecnologici di estrazione aria ambiente o di aspirazione fumi dalle linee galvaniche;
- dalle operazioni di finitura e pulitura meccanica dei pezzi in lavorazione;
- dalle operazioni di finitura e pulitura manuale dei pezzi in lavorazione mediante l'uso di spazzole meccaniche rotanti o di nastri abrasivi;
- dagli impianti tecnologici di abbattimento fumi;
- dagli impianti di depurazione acque reflue di lavorazione;
- da attrezzature meccaniche.

In molti casi i rumori rimangono confinati nell'ambiente di lavoro, in altri casi, invece, raggiungono le aree abitative circostanti.

Oggi, le galvaniche di piccole dimensioni sorgono spesso in mezzo a centri abitati e disturbano direttamente un gran numero di residenti.

Particolarmente rumorose risultano essere (in carenza di manutenzione), ad esempio, le ventole degli impianti di estrazione aria ambiente o di condizionamento che, installate in posizioni poco idonee, possono generare un notevole inquinamento acustico.

6.2. Normativa di riferimento

- DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- Decreto Ministeriale del 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

6.3. Descrittori parametrici fisici di riferimento

Descrittori di riferimento sono:

- sorgenti sonore fisse e mobili;
- valori limite di emissione;
- valori limite di immissione;
- valori di attenzione;
- valori di qualità.

I valori **limite di immissione** sono a loro volta distinti in:

- a) **valori limite assoluti** (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale);

b) **valori limite differenziali** (determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo).

Si applica per la valutazione dell'immissione sonora all'interno delle abitazioni non situate in zona "esclusivamente industriale" per quelle sorgenti che abbiano un'emissione di rumore chiaramente identificabile.

Tale criterio non è sostitutivo ma complementare al criterio assoluto (suddivisione in aree del territorio e quindi un concetto di zonizzazione in base al quale sono stabiliti limiti massimi accettabili della rumorosità emessa verso tali zone, differenziati in funzione della condizione e della destinazione d'uso dei luoghi), e si deve intendere ottemperante ai contenuti del DPCM, il soggetto produttivo che rispetta contemporaneamente i due criteri.

Il *criterio assoluto ed il criterio differenziale* devono entrambi essere rispettati (fatto salvo nelle zone esclusivamente industriali e per quanto concerne gli impianti a ciclo continuo).

Va tuttavia precisato che il Decreto 11.12.1996 del Ministero dell'Ambiente relativo all'applicazione del *criterio differenziale* per gli impianti a ciclo produttivo continuo prevede anche specifiche disposizioni quando essi siano ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Gli impianti di cui sopra sono pertanto soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 01.03.1991 (*criterio differenziale*) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera f) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Valori limite assoluti d'immissione

Non si applicano nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti individuate dai rispettivi decreti attuativi

Valori limite differenziali d'immissione

- 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi

Tali valori non si applicano:

nelle aree classificate nella classe VI

- se il rumore a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno e 40 dB(A) di notte
- se rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di notte.

6.4. Impianti di nuova costruzione

Il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio di concessioni relative ad impianti di nuova costruzione.

Previsione di impatto acustico

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive debbono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La documentazione è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della Legge 447/95, con le modalità di cui all'art. 4ù della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le imprese interessate, qualora non rispettino i valori limite assoluti di riferimento, devono presentare il piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale

Qualora non presentino il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

6.5. Interventi sulla propagazione del rumore

Quando non sia possibile ridurre la potenza sonora emessa da un impianto tecnologico, il ricorso a strutture fonoisolanti da interporre sul percorso di propagazione del suono costituisce la forma di intervento più efficace.

Normalmente, le schermature più comunemente usate sono:

- coperture integrali (sono delle vere e proprie cabine isolanti che incapsulano completamente la sorgente sonora);
- coperture parziali (quando i livelli sonori prodotti dall'impianto non sono particolarmente elevati);
- barriere (impediscono la propagazione diretta del suono per via aerea).

6.6. Verifiche ispettive

Le verifiche ispettive devono tendenzialmente essere mirate ad accertare:

- se esiste la documentazione inerente la previsione di impatto acustico per le concessioni edilizie relative a nuovi impianti (dopo l'entrata in vigore della Legge 447/95);
- se l'impresa abbia presentato il piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (qualora non siano rispettati i valori limite fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale);
se siano rispettati i limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale (qualora l'impresa non abbia presentato il piano di risanamento acustico entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso);
- se siano rispettati i valori limite differenziali o assoluti (riferiti al periodo diurno e notturno).

N.B. Pur segnalando che molte galvaniche non sono soggette agli obblighi derivanti dall'applicazione del DPR 175/88, occorre sottolineare come applicazione di norme di sicurezza riduce il rischio di contaminazioni ambientali.

7. SISTEMI DI SICUREZZA IN AMBITO IMPIANTISTICO E PROCEDURALE

7.1. Premessa

Tra le normative vigenti che ne disciplinano gli aspetti, particolare importanza assumono il D.P.R. 175/88 ed il D.P.C.M. 31 Marzo 1989, relativi agli impianti a rischio di incidente rilevante, e successive modifiche ed integrazioni.

Un aspetto in particolare necessita di attenzione; l'esenzione dall'obbligo di compilare il Rapporto di Sicurezza, nel caso in cui la detenzione e l'impiego di sostanze e preparati pericolosi non superi determinate soglie, non esime il fabbricante dal realizzare procedure ed impianti in sicurezza; il rischio di incidente sussiste anche se i quantitativi sono inferiori ai limiti previsti e pertanto deve essere adeguatamente valutato e compensato.

Infatti l'art.3 del D.P.R. 175/88 recita:

- “ 1. ...il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi da incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.
3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai principi generali dell'ordinamento.”

Gli aspetti interessati alla valutazione dei rischi possono essere valutati secondo il seguente schema, riportante la successione cronologica delle operazioni:

- 1) ingresso delle materie prime in stabilimento,
- 2) modalità di caricamento delle stesse nelle strutture adibite a deposito,
- 3) locali adibiti a deposito,
- 4) trasporto delle materie prime ai vari reparti di lavorazione,
- 5) operazioni connesse al ciclo di produzione,
- 6) trasporto al magazzino dei prodotti finiti.

7.2. Magazzino materie prime

Deposito sali di Cianuro

Tra la normativa di riferimento particolare importanza riveste il R.D. N. 147 del 9/1/27 "Approvazione del Regolamento speciale per l'impiego dei gas Tossici" e successive modifiche ed integrazioni.

In generale occorrerà verificare:

- che il deposito sia collocato a debita distanza dai reparti di produzione e comunque non in prossimità di vie destinate al transito di persone o mezzi;
- che sia costruito in modo tale che in caso di scoppio gli effetti dell'onda d'urto siano direzionati esclusivamente verso l'alto ;
- che sia costituito da un antilocale e da un locale specifico per il deposito delle sostanze;

In particolare l'antilocale deve possedere le seguenti caratteristiche :

- porta d'ingresso in metallo, chiusa a chiave con accesso consentito al solo personale autorizzato;
- esposizione di specifica segnaletica di sicurezza e di copia del regolamento interno con le disposizioni per gli addetti;
- simultaneità' tra l'apertura e l'azionamento dell'impianto d'aspirazione del locale deposito;
- aspirazione regolata da un temporizzatore, programmato in modo tale da assicurare la completa eliminazione di eventuali dispersioni aeriformi di sostanze tossiche presenti nel locale deposito.

Inoltre nell'antilocale dovrà essere verificata la presenza:

- di mezzi personali di protezione specifici per le operazioni previste , sia di tipo ordinario che di emergenza (maschere di protezione delle vie respiratorie, grembiuli, occhiali, guanti di gomma etc..)
- di un lavandino e di una lancia per la rimozione di eventuali spandimenti di sostanze pericolose;
- di una cassetta di pronto soccorso con farmaci di primo intervento.

Il locale deposito dovrà essere dotato di:

- impianto di aspirazione progettato e costruito sia in accordo con la Normativa sulla sicurezza che alle norme di buona tecnica (in particolare in rapporto al numero di ricambi d'aria /h);
- valvole di esplosione collocate all'esterno;
- impianto di collegamento a terra delle masse metalliche con dispersione attuata in modo che non vi sia pericolo di innesco per la presenza di gas e vapori;
- pavimentazione in materiale impermeabile in leggera pendenza verso il centro, con canalizzazioni per la raccolta di materiali pericolosi in caso di accidentale fuoriuscita, con destinazione in pozzetto a tenuta o all'impianto di depurazione finale;
- pareti impermeabili e lavabili almeno fino ad altezza di 150 cm.;
- idonea scaffalatura per il deposito dei contenitori dei sali di Cianuro munita d'indicazioni circa il massimo carico in kg/m^2 .

Inoltre:

- il quantitativo in giacenza non dovrà mai essere superiore a quello massimo indicato nell'autorizzazione;
- non dovranno essere conservate nel deposito sostanze d'altra natura, in particolare gli acidi.

7.3. Trasporto ai reparti di lavorazione

Le modalità di movimentazione dovranno prevedere alcune caratteristiche minime, tra le quali:

- la partecipazione di almeno due operatori per ridurre la possibilità d'errore umano;
- l'utilizzo di un carrello munito di sistema di chiusura al fine di evitare la fuoriuscita di sostanze in caso d'urto o rovesciamento dello stesso mezzo;
- movimentazione di quantitativi minimi di sali di Cianuro per contenere, in caso di incidente, gli effetti indesiderati.

Per i contenitori dovranno inoltre essere previste le seguenti caratteristiche:

- costituzione in materiale adatto;
- dotazione di idonea chiusura per impedire eventuali fuoriuscite dei sali;
- etichettatura di pericolosità a norma di Legge. (Legge n. 256 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni);
- riutilizzo esclusivamente per le stesse sostanze;
- bonifica prima di un diverso utilizzo e comunque smaltimento secondo le norme specifiche.

7.4. Reparti di lavorazione

Le linee di processo, dovranno essere poste a debita distanza da altre lavorazioni e non in prossimità dei luoghi di passaggio; le vasche dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere correttamente dislocate, in particolare con congrua distanza tra quelle contenenti soluzioni cianurate e quelle contenenti soluzioni acide;
- essere dotate di bacino di contenimento autonomo;
- essere contrassegnate con cartellonistica che ne segnali il contenuto e le caratteristiche di pericolosità;
- altezza minima non inferiore a cm. 90 dal pavimento;
- dispositivo di aspirazione localizzato a bordo vasca ;
- dispositivo di allarme acustico e/o visivo in caso di avaria dell'impianto di aspirazione;
- predisposizione di dispositivo di emergenza per garantire comunque un sistema di ventilazione dei locali;
- tubazione di scarico del troppo pieno, eventualmente collegata ad indicatore di livello con allarme di altolivello acustico e/o visivo;
- in caso di caricamento automatico di soluzioni acide, le dimensioni delle condutture ed i relativi allacciamenti dovranno essere diversificati, e comunque realizzate in modo tale da non consentire un accidentale contatto tra soluzioni acide e soluzioni cianurate;
- non esistano connessioni nelle canalizzazioni dei reflui all'impianto di depurazione;
- ove necessario siano dotate di sistema di controllo dei parametri di processo (pH, temperatura, etc.)

In generale il locale di produzione dovrà:

- essere dotato di apparecchi indicatori e avvisatori automatici, atti a segnalare il raggiungimento di concentrazioni pericolose delle sostanze interessate;
- prevedere un controllo periodico per le condutture contenenti materiali pericolosi; inoltre le stesse dovranno essere, contraddistinte da diverse colorazioni con relativa tabella da tenere esposta in reparto;
- le condutture di aspirazione dovranno essere convogliate ad unico impianto di abbattimento che entri in funzione in caso di fuoriuscita di sostanze pericolose; la torre di abbattimento dovrà essere dotata di una soluzione alcalina che lavi in controcorrente, in cui venga effettuato il controllo e la regolazione del pH;
- i pavimenti dovranno essere costruiti in modo tale da consentire l'asportazione di eventuali inquinanti.

In caso di spandimento dovranno essere previste procedure per la neutralizzazione delle sostanze pericolose per prevenire la propagazione di vapori tossici; le acque di lavaggio dovranno essere convogliate in apposita canalina che confluisca in vasca di raccolta o all'impianto di trattamento.

7.5. Evacuazione dei bagni

I bagni cianidrici dovranno essere evacuati preferibilmente tramite procedure automatiche e condotti fissi.

Ove ciò non sia possibile, occorrerà avere cura che le connessioni non siano compatibili con quelle utilizzate per il trasferimento di soluzioni acide.

I reflui cianidrici ed acidi devono essere tenuti a distanza opportuna e muniti di bacino di contenimento distinto.

7.6. Verifica adempimenti ex D.M. 16 marzo 1998

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire ai lavoratori una documentazione che comprenda almeno:

- la scheda relativa ai dati sull'informazione alla popolazione di cui alla legge 137/97,
- le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi,
- una sintesi delle valutazioni contenute nel Rapporto di Sicurezza ,
- una sintesi del Piano di emergenza interno; comprensivo almeno dei seguenti aspetti:
 - a) identificazione di tutti gli scenari posti alla base del piano (incendio, esplosione, sversamento di sostanze tossiche),
 - b) identificazione dei componenti il gruppo di pronto intervento e del loro responsabile,
 - c) verifica della predisposizione dei sistemi di allarme specifici per i diversi scenari,
 - d) procedure di intervento.

La discussione con i lavoratori è da tenersi con cadenza almeno trimestrale e deve essere tenuta una documentazione.

Informazione per il visitatore:

Nelle zone ritenute a rischio , ed all'ingresso, è previsto l'obbligo di allestire una informazione sia di tipo documentale che visivo, per segnalare le vie di fuga ed i punti di raccolta in caso di emergenza.

Formazione ed addestramento

Verifica della documentazione relativa all'avvenuta formazione degli operatori in riferimento ai seguenti aspetti:

- valutazione del Rapporto di Sicurezza;
- Piano di Emergenza Interno,
- Impiego dei D.P.I e delle attrezzature,
- Procedure operative da adottarsi in caso di emergenza.

Occorrerà inoltre verificare che siano stati forniti, almeno per quanto riguarda il personale interessato, i mezzi di protezione specifici per gli interventi in emergenza.